



---

## UTILIZZO AI FINI PROCESSUALI DI UNA PROCURA ALLE LITI ALLORQUANDO IL MANDANTE E' DECEDUTO - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITA' E CORRETTEZZA

Pone in essere un comportamento deontologicamente censurabile l'Avvocato che deposita un'insinuazione al passivo fallimentare in forza di un mandato rilasciatogli dal cliente deceduto prima della predetta attività processuale.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 7 del 3 febbraio 2021

---

## ATTIVITA' DEL PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO AI SENSI DEL R.D.L. N. 1578/1933- SUCCESSIONE DI NORME NEL TEMPO - DISCIPLINA APPLICABILE

In applicazione del principio tempus regit actum, il praticante Avvocato abilitato prima dell'entrata in vigore della L.P., per il quale – a tale data - non sia scaduto il periodo di

patrocinio, è titolato ad esercitare autonomamente l'attività professionale, seppur nei limiti previsti dall'art. 7 L. n. 479/1999, nonché il patrocinio sostitutivo. Viceversa, si rende responsabile della violazione dell'art. 21 canone I CDF previgente il praticante Avvocato abilitato al patrocinio ai sensi della normativa dettata dal RDL n. 1578/1933 che, successivamente all'entrata in vigore della L.P., patrocina un giudizio di impugnazione testamentaria di valore indeterminabile innanzi AGO extra – districtum.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione del 20 ottobre 2021

---

## Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell'incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all'esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Secchieri\), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021](#)

---

## Procedimento disciplinare: l'incolpato può farsi assistere da un solo avvocato difensore

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'incolpato che non intenda difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014, non essendo ammessa l'assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Secchieri\), sentenza n. 205 del 22 novembre 2021](#)